I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 283/72 DEL CONSIGLIO

del 7 febbraio 1972

relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema di informazione in questo settore

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 ha definito i principi secondo cui la Comunità intende rafforzare la lotta contro le irregolarità e ricuperare le somme perdute e che, conformemente al paragrafo 3 di tale articolo, il Consiglio deve adottarne le norme generali ;

considerando che, per assicurare alla Comunità una migliore conoscenza delle disposizioni prese dagli Stati membri per lottare contro le irregolarità, occorre precisare le disposizioni nazionali che devono essere comunicate alla Commissione ;

considerando che per conoscere la natura delle pratiche fraudolenti e gli effetti finanziari delle irregolarità e per ricuperare le somme indebitamente pagate, è necessario prevedere la comunicazione trimestrale alla Commissione dei casi di irregolarità ; che questa comunicazione deve essere completata con indicazioni relative allo svolgimento delle procedure giudiziarie o amministrative volte al recupero ;

considerando che, per prevenire le irregolarità, occorre rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, badando a che questa azione venga condotta con la massima discrezione ;

considerando che è opportuno comunicare i risultati complessivi trimestralmente al Comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia e annualmente al Consiglio ed al Parlamento europeo ;

considerando che occorre precisare l'effetto del presente regolamento relativamente alle spese effettuate prima della sua entrata in vigore ; che, a questo proposito, occorre rinunciare al versamento alla Comunità degli importi eventualmente recuperati dagli Stati membri per spese imputabili alla sezione garanzia per i periodi di contabilizzazione anteriori al 1° luglio 1967, soprattutto a motivo dei criteri specifici secondo cui è stato calcolato il finanziamento comunitario ;

considerando che i concorsi decisi dalla Commissione a titolo della sezione orientamento del Fondo per progetti ai sensi dell'articolo 13 del regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (2), modificato per ultimo dai regolamenti (CEE) n. 728/70 (3) e (CEE) n. 729/70 (4) esulano dalle disposizioni del presente regolamento, data la diversa natura di tali spese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le misure contemplate dal presente regolamento riguardano tutte le spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia in appresso denominato « Fondo ».

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(2) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.
(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 9.
(4) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

Non sono tuttavia contemplate dal presente regolamento le spese per i progetti ai sensi dell'articolo 13 del regolamento n. 17/64/CEE, nonché quelle relative alle azioni comuni previste all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 nella misura in cui il Consiglio abbia adottato per esse disposizioni particolari di procedura che derogano all'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 2

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento :

— le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle misure prescritte dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 ;

— l'elenco dei servizi e degli organismi cui è affidata l'applicazione di tali misure nonché le disposizioni essenziali relative al ruolo ed al funzionamento di tali servizi ed organismi ed alle procedure che essi sono incaricati di applicare.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le modifiche relative alle indicazioni fornite in applicazione del paragrafo precedente.

3. La Commissione esamina le comunicazioni degli Stati membri e informa il Comitato del Fondo sulle conclusioni che intende trarne. Essa mantiene con gli Stati membri, eventualmente nell'ambito del Comitato del Fondo, gli opportuni contatti necessari all'applicazione del presente articolo.

Articolo 3

Entro il mese successivo alla fine di ogni trimestre, gli Stati membri trasmettono un elenco delle irregolarità che hanno formato oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario.

A tal fine forniscono ogni possibile precisazione circa :

— la disposizione alla quale si è trasgredito ;

— la natura e l'entità della spesa ;

— le organizzazioni comuni di mercato e il o i prodotti interessati o la misura in causa ;

— il momento o il periodo in cui è stata commessa l'irregolarità ;

— le pratiche seguite per commettere l'irregolarità ;

— la scoperta dell'irregolarità ;

— i servizi od organismi nazionali che hanno proceduto alla costatazione dell'irregolarità ;

— le conseguenze finanziarie e le possibilità di recupero.

Qualora alcune informazioni, in particolare quelle relative alle pratiche seguite per commettere l'irregolarità, ed al modo in cui l'irregolarità è stata scoperta, non siano disponibili, gli Stati membri le completano nella misura del possibile all'atto della trasmissione alla Commissione delle informazioni riguardanti i trimestri successivi.

Articolo 4

Ogni Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri interessati ed alla Commissione le irregolarità che si teme possano ripercuotersi rapidamente al di fuori del proprio territorio, nonché quelle che pongono in luce l'impiego di una nuova pratica fraudolenta.

Articolo 5

1. Entro il mese successivo alla fine di ogni trimestre, gli Stati membri informano la Commissione delle procedure giudiziarie o amministrative in atto per il recupero delle somme indebitamente pagate e le forniscono ogni informazione utile in proposito.

2. Con la medesima periodicità la Commissione viene informata sullo svolgimento delle procedure di cui al paragrafo precedente, nonché sull'importo dei recuperi effettuati o previsti ovvero sui motivi dell'abbandono delle procedure.

3. Inoltre, possibilmente prima che venga presa una decisione, la Commissione viene informata dei motivi specifici che impediscono il recupero parziale o totale delle somme dovute.

4. Qualora, al termine di una procedura, venga presa una decisione giudiziaria o amministrativa, gli Stati membri comunicano alla Commissione tale decisione o gli elementi essenziali di quest'ultima.

Articolo 6

1. Se la Commissione ritiene che siano state commesse irregolarità o negligenze in uno o più Stati membri, ne informa lo o gli Stati membri interessati il quale o i quali procedono ad un'inchiesta amministrativa alla quale possono partecipare agenti della Commissione.

Lo Stato membro comunica alla Commissione la relazione fatta a seguito dell'inchiesta e le conclusioni che ne sono state tratte. La Commissione, se non prende parte a tale inchiesta, è informata dello svolgimento di quest'ultima in occasione delle comunicazioni trimestrali di cui all'articolo 5.

2. Qualora l'inchiesta non riveli l'esistenza di un'irregolarità o negligenza, il Comitato del Fondo è informato dei suoi risultati ed esamina eventualmente le conseguenze da trarne a livello comunitario. Lo Stato membro in causa dispone in seguito di un mese di tempo per rendere nota la sua posizione definitiva motivata, tenuto conto dell'esame intervenuto in sede di Comitato del Fondo.

3. Qualora l'inchiesta riveli l'esistenza di una irregolarità o negligenza od ove questa sia riconosciuta dallo Stato membro interessato in seguito alla procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro deve iniziare al più presto la procedura amministrativa o giudiziaria intesa a stabilire formalmente l'esistenza dell'irregolarità o della negligenza. Esso informa la Commissione dello svolgimento della procedura in conformità degli articoli 3, 4 e 5.

Articolo 7

1. La Commissione mantiene con gli Stati membri interessati i contatti necessari al fine di completare le informazioni fornite sulle irregolarità di cui all'articolo 3 e sulle procedure di cui all'articolo 5, specialmente sulle possibilità di recupero.

2. Prescindendo da tali contatti, qualora la natura della irregolarità lasci presumere che pratiche identiche o simili possano verificarsi in altri Stati membri, viene adito il Comitato del Fondo.

3. La Commissione organizza inoltre a livello comunitario riunioni d'informazione destinate ai rappresentanti interessati degli Stati membri per esaminare insieme le informazioni ottenute in base agli articoli 3, 4, 5 e del suddetto paragrafo 1, con speciale riguardo agli insegnamenti da trarne quanto alle irregolarità, alle misure preventive e alle azioni giudiziarie. Nei limiti del necessario, essa tiene al corrente dei lavori il Comitato del Fondo e lo consulta su ogni proposta che essa intende presentare al Consiglio in materia di prevenzione delle irregolarità.

4. Qualora l'applicazione di talune disposizioni in vigore ponesse in rilievo una lacuna arrecante pregiudizio agli interessi della Comunità, gli Stati membri si consultano per ovviare a tale lacuna, a richiesta di uno di essi o della Commissione alle condizioni di cui al paragrafo 3 ed eventualmente in sede di Comitato del Fondo o di qualsiasi altra istanza competente.

Articolo 8

Il Comitato del Fondo viene informato trimestralmente dalla Commissione dell'entità delle conseguenze finanziarie delle irregolarità scoperte e delle varie categorie di irregolarità secondo la loro natura con indicazione del loro numero. In un apposito capitolo della relazione annuale sull'amministrazione del Fondo, di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 729/70, essa comunica il numero di casi notificati e di quelli che sono stati archiviati, nonché l'importo delle somme recuperate e quello delle somme irrecuperabili.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione prendono i necessari provvedimenti di sicurezza affinché sia garantito il carattere confidenziale delle informazioni scambiate.

Articolo 10

Qualora il Fondo, sezione orientamento, sia intervenuto solo in parte in un finanziamento e vi sia stato un recupero parziale, le conseguenze finanziarie delle irregolarità o negligenze non imputabili alle amministrazioni o agli organismi di uno Stato membro sono ripartite tra tale Stato membro e il Fondo proporzionalmente ai rispettivi finanziamenti.

Articolo 11

Nel caso d'irregolarità relative a somme inferiori a 1 000 unità di conto, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni previste dall'articolo 3 e 5 solo ove quest'ultima le abbia espressamente richieste.

Articolo 12

1. Fatto salvo l'obbligo degli Stati membri di recuperare le somme indebitamente corrisposte, le irregolarità e negligenze relative ai periodi di contabilizzazione dal 1962-1963 al 1966-1967 non formano oggetto di versamenti da parte degli Stati membri alla Comunità.

2. Per le irregolarità e negligenze riguardanti il periodo dal 1° luglio 1967 al 31 dicembre 1970 gli Stati membri dichiarano i relativi importi nelle rispettive domande di rimborso, le cui modalità devono essere approvate a norma degli articoli 9 e 10 del regolamento n. 17/64/CEE.

3. Le irregolarità e le negligenze relative alle spese della sezione orientamento del Fondo, avvenute fino all'entrata in vigore del presente regolamento, escluse le spese di finanziamento dei progetti a norma dell'articolo 13 del regolamento n. 17/64/CEE, devono essere notificate alla Commissione, cui gli Stati membri devono trasmettere le indicazioni relative all'irregolarità o alla negligenza costatata.

Articolo 13

Prima della fine del 1972, la Commissione presenta una relazione al Consiglio circa l'applicazione del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 febbraio 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. BUCHLER